

Osservazioni Gasdotto TAP - Progetto di espansione della capacità di trasporto a 20 BCMY del Terminale di Ricezione (PRT) in Melendugno (Lecce)

Il sottoscritto

Prof. Avv. Michele Carducci, nato [REDACTED], componente della rete “Legalità per il Clima” (www.giustiziaclimatica.it),

FORMULA

LA SEGUENTE UNICA OSSERVAZIONE

al “Progetto di espansione della capacità di trasporto a 20 BCMY” del Terminale di Ricezione (PRT) in Melendugno (Lecce) al gasdotto denominato “TAP” (<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Info/11057> Codice procedura: 12695)

NULLITÀ INSANABILE DELL’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

PER SUSSISTENZA DELLE “LACUNE CRITICHE”

NELLA MITIGAZIONE CLIMATICA ITALIANA,

ILLEGITTIME E DANNOSE

AI SENSI DELLA SENTENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI

“VEREIN KLIMASENIORINNEN” (53600/20)

Premessa: i vincoli CEDU alla discrezionalità del potere (anche) amministrativo

Com’è noto, dopo la sentenza della Corte europea dei diritti umani “*Verein KlimaSeniorinnen et al. v. Svizzera*” (53600/20) (d’ora in poi, “*KlimaSeniorinnen*”), tutti gli Stati membri del Consiglio d’Europa devono rispettare i **“requisiti necessari” di esercizio dei propri poteri di mitigazione climatica non dannosa**, sanciti dalla Corte di Strasburgo.

1. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alle verifiche ex § 550 di “*KlimaSeniorinnen*”

I suddetti **“requisiti necessari”** sono scanditi nei **cinque passaggi del § 550**.

Tale paragrafo della citata sentenza testualmente recita che

«nel valutare se uno Stato sia rimasto entro il suo margine di apprezzamento (vedere paragrafo 543 sopra), la Corte esaminerà se le autorità nazionali competenti, siano esse a livello legislativo, esecutivo o giudiziario, abbiano tenuto in debita considerazione la necessità di

(A) adottare misure generali che specifichino una tempistica per il raggiungimento della neutralità carbonica e il budget complessivo di carbonio rimanente per lo stesso lasso di tempo, o un altro metodo equivalente di quantificazione delle future emissioni di gas serra, in linea con l’obiettivo generale degli impegni nazionali e/o globali di mitigazione dei cambiamenti climatici;

(B) definire obiettivi e percorsi intermedi di riduzione delle emissioni di gas serra (per settore o altre metodologie pertinenti) che siano ritenuti in grado, in linea di principio, di soddisfare gli obiettivi nazionali complessivi di riduzione dei gas serra entro i tempi stabiliti nelle politiche nazionali;

(C) fornire prove che dimostrino se hanno debitamente rispettato, o sono in procinto di rispettarli, gli obiettivi di riduzione dei gas serra pertinenti ...;

(D) mantenere aggiornati gli obiettivi di riduzione dei gas serra pertinenti con la dovuta diligenza e sulla base delle migliori prove disponibili; e

(E) agire tempestivamente, in modo appropriato e coerente nell'elaborazione e nell'attuazione della legislazione e delle misure pertinenti».

Come risulta letteralmente evidente, la Corte europea esige che

- siffatto controllo sui cinque requisiti venga effettuato per garantire un'azione statale “entro il suo margine di apprezzamento” dello Stato membro del Consiglio d'Europa;
- siffatto controllo debba essere effettuato da qualsiasi autorità statale, incluse quelle dei rami dell'esecutivo;
- siffatto controllo debba consistere nella verifica della sussistenza dei requisiti elencati dalla Corte europea nelle lettere da (A) a (E) del riportato § 550;
- l'assenza di siffatti requisiti costituisce violazione della CEDU e specificamente dell'art. 8 CEDU.

La Corte di Strasburgo, poi, nella medesima cit. sentenza “*Verein KlimaSeniorinnen*”, puntualizza altresì che **l'assenza di tali requisiti necessari produce una “lacuna critica” nelle azioni statali di mitigazione climatica, rendendo dannosa siffatta mitigazione proprio perché** carente dei requisiti necessari a evitare o mitigare i danni al sistema climatico nazionale, con conseguente accesso alla tutela giurisdizionale a livello statale ai sensi dell'art. 6 CEDU (cfr., fra i tanti, i §§ 436, 441-444, 478, 610 oltre al già cit. 550).

2. I vincoli CEDU per Codesta Amministrazione

Pertanto, Codesta Amministrazione

- **soggiace** a questo controllo CEDU, in quanto, com'è noto, fonte interposta ai sensi dell'art. 117 c. 1 Cost. (cfr., da ultimo, Corte cost. n. 7/2024);

- di conseguenza **è tenuta a verificare** che il proprio potere di autorizzazione operi “*entro il suo margine di apprezzamento*” e nel rispetto dell'art. 8 CEDU come interpretato da “*Verein KlimaSeniorinnen*”;

- sicché, nella sua qualità di ramo del potere esecutivo, essa **è obbligata**, prima di procedere ad autorizzazione, alla **verifica dei cinque requisiti elencati nel § 550** di “*KlimaSeniorinnen*”.

Ne deriva che, **l'omissione di tali verifiche consuma un eccesso di potere per violazione CEDU.**

3. La prova documentale dell'esistenza della “lacuna critica” per lo Stato italiano

Il sottoscritto, a seguito della pubblicazione della citata sentenza CEDU, ha proceduto a un accesso civico generalizzato (c.d. FOIA) nei confronti di ISPRA e del MASE.

Mentre il MASE **non ha mai risposto neppure dopo istanza di riesame** (v. allegati), ISPRA, in un primo momento silente, **ha risposto a seguito di istanza di riesame** (v. allegati).

Dalle risposte ISPRA sono emerse:

- **l'assenza di qualsiasi guida o metodo di ricostruzione della “quota” di responsabilità emissiva storica dello Stato italiano** ai fini del conteggio mitigativo non dannoso ai sensi dei §§ 441-444 della sentenza CEDU;

- **l'assenza del calcolo del Carbon Budget residuo nazionale per garantire** la mitigazione climatica non dannosa ai sensi del § 550 della sentenza CEDU.

Si dispone, dunque, di prova documentale ufficiale, in quanto fornita da ISPRA ai sensi dell'art. 3 della l. n. 132/2016, della “lacuna critica” dello Stato italiano per totale assenza dei criteri di cui ai §§ 441-444 e 550 CEDU, con conseguente violazione dell'art. 8 CEDU.

4. Illegittimità/nullità del rilascio dell'autorizzazione in presenza delle "lacune critiche"

Pertanto, **procedere con l'autorizzazione** di quanto richiesto per un'infrastruttura fossile, come il gasdotto TAP, **in presenza** della documentata e riconosciuta "**lacuna critica**" dello Stato italiano, in violazione della CEDU, costituisce **vizio sintomatico del potere** in termini di annullabilità/nullità del provvedimento conseguente.

5. La "prova di resistenza" sulla illegittimità/nullità del provvedimento di autorizzazione

D'altra parte, il sostenere il contrario, oltre che manifestamente illogico, risulterebbe insuscettibile di superare qualsiasi c.d. "prova di resistenza".

Basterebbe chiedersi, infatti, sulla base di **quali "prove"** sarebbe mai possibile sostenere la positiva valutazione di impatto ambientale e la conseguente legittimità dell'autorizzazione della proposta di TAP, **quando proprio i parametri fondativi di qualsiasi "prova"** di sostenibilità e compatibilità ambientale, quelli **dell'evitare o mitigare i danni al sistema climatico nazionale, risultano non provati perché mancanti.**

6. Il triplice paradosso di un'opera, non compatibile con il "DNSH", in assenza di prove sull'evitare o mitigare danni al sistema climatico italiano, in violazione pure delle Linee Guida OCSE sulle multinazionali

Infine, è appena il caso di far presente che siffatta opera, in quanto infrastruttura fossile, è **stata esclusa dal Governo italiano**, con la "[Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente](#)" allegata alla circolare n. 22 del 14 maggio 2024, **dai criteri DNSH**, di cui ai Regolamenti UE n. 2020/852 e 2021/241, il che significa che essa è, **per definizione ex lege, non eco-sostenibile.**

Di conseguenza, autorizzarla, da parte di un organo del Governo, smentirebbe il Governo medesimo.

In più, l'autorizzazione porrebbe l'impresa beneficiaria in manifesta violazione delle [Linee Guida OCSE 2023 sulle multinazionali](#).

Conclusione: tutte le fonti CEDU e nazionali ostano all'autorizzazione del raddoppio TAP

Si deve, dunque, concludere, in ossequio anche con il Codice dell'Ambiente che impone il rispetto delle fonti di diritto europeo e internazionale, che **tutte le fonti citate (CEDU, Guida italiana su DNSH e Linee Guida OCSE 2023) ostano direttamente e irrimediabilmente all'autorizzazione di quanto richiesto dall'impresa TAP, in qualsiasi forma e modo lo si voglia formalizzare.**

Lecce, 24 settembre 2024

f.to *Michele Carducci*

Elenco allegati:

- **FOIA a ISPRA** su "assenza di Carbon Budget residuo nazionale" e criteri di definizione della "quota" di responsabilità storica emissiva dello Stato italiano;
- **Riesame FOIA a ISPRA** a seguito di silenzio;
- **Risposta ISPRA**;
- **Istanza di riesame FOIA al MASE**, rimasta senza risposta;
- **Documento d'identità** del sottoscritto in corso di validità;

